

## Progetto di Legge

### Il sottoscritto Considerando:

Che l'aggiunzione della Provincia di Orqui alla Provincia Amministrativa di Savona, operata col R. Decreto 30 Ottobre 1847, ed effettuata il 1° gennaio 1848, è una operazione richiesta imposta ad una popolazione di oltre 10000 abitanti; è un contrasenso anche amministrativo per ragione della naturale situazione geografica della Provincia rispetto alla città di Savona, per riguardo alla distanza tra questa ed Orqui con passaggio della Borinida in vari luoghi, sovente pericolosa, mancando ogni mezzo di regolari e precise comunicazioni ed ogni relazione commerciale. Tra le due città, ~~è fatta spina~~  
- - - - - Che la Provincia di Orqui senza risorse territoriali trovandosi per la sua nuova aggregazione a Savona (siccome di essere unita ad Alessandria come era prima nel 1845) sottoposta ad un'imposta provinciale maggiore del tributo Regio, cioè sottoposta all'ingente e prepotente mercantile annua tassa di Estipite a vicenda Estipite come prima pagava.

Che allo scopo di ottenere disgregata la Provincia di Orqui da Savona già furono fatte ripetute istanze al governo, e nell'opera dell'ultima circoscrizione col mezzo di speciale Deputazione Orquese e poi col Consiglio Provinciale di Orqui, e finalmente con una novella Deputazione, per avere finora ottenuto alcun provvedimento.

Che lo stesso Ministero nella esecuzi-  
one della legge di disgregazione del  
Mandamento di Orvieto dalla Provincia  
di Perugia ricorrebbe opportunamente e ripetuta-  
mente la necessità e la giustizia della  
separazione della Provincia di Orvieto in  
Savona.

Che ogni indugio frapposto a tale  
separazione per differirla sine al tempo  
(quant'anche non lontano) in cui il governo  
proceda al riordinamento generale di  
tutte le Provincie, sarebbe per Orvieto un  
un danno presente immenso, irreparabile,  
a cui gli abitanti della sterile e non indus-  
triosa Provincia di Orvieto non possono  
assolutamente più a lungo sottostare.

Che simile disgregazione tanto più  
presto ed anzi fin d'ora vuole essere sancita,  
in quanto che non presenta essa alcuna  
difficoltà trattandosi soltanto di sepa-  
rare la parte finanziaria degli interessi  
Provinciali dalla Divisione di Savona per  
portarla a quella di Alessandria, nello  
stesso modo che si è fatto nell'anno 1865,  
separando Orvieto da Alessandria; ritre-  
stando così la Divisione amministrativa  
di Savona nello Stato e nei limiti in cui  
essa trovavasi prima nel 1865.

Ma non l'essere di presentare il  
seguente progetto di legge.

Art. 1°

Cominciare dal 1° gennaio 1870 la Provincia  
di Orvieto separata si far parte della Divisione  
Amministrativa di Savona e sarà nuova-  
mente aggregata a quella di Alessandria.

Art. 2°

Le cause vertenti durante il consiglio elettorale saranno portate avanti il consiglio e l'intervenga <sup>aleppusio</sup> ~~si~~ ~~per~~ ~~ai~~ istanza della parte più diligente.

I termini ordinari e prorogati saranno in tutte cause sospesi per corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge, ed il termine per l'interlocuzione sarà circoscritto ad un mese e si eseguirà nelle forme prescritte.

Art. 3°

Per la prossima tornata del consiglio Divisionale di Alessandria, e per la formazione del bilancio 1850 gli attuali consiglieri <sup>Dei</sup> della Provincia d'Alegui faranno parte del consiglio Divisionale di Alessandria non ostante il disposto dell'Art. 199 della legge 7. 8bre 1848.

Per la stessa tornata il consiglio Divisionale di Savona si intenderà costituito col solo numero dei consiglieri attuali delle due Province di Savona ed Albenga.

Art. 4°

Prima delle nuove elezioni si procederà nelle due Divisioni al riparto dei consiglieri nel modo stabilito nell'Art. 200 della citata legge.

Art. 5°

L'istruzione a loro prescritta dall'Art. 201 della legge 7. 8bre 1848 sarà fatta per la Divisione di Alessandria col quinto ed il numero totale dei consiglieri risultanti per effetto dell'Art. 2° della presente.

Finché l'attuale numero di consiglieri

ella Provincia e quegli non sarà scelto  
a quella corrente col nuovo reparto di  
cui all'Art. 3° non si farà luogo a rimpiazzamento dei consiglieri estratti.  
Art. 6°

Sarà provveduto con Decreto Reale a ciò i  
consiglieri Divisionali della Provincia  
di Aquis partecipino all'esame in cento  
dell'esercizio 1869 della Divisione di Sarona  
analogamente al disposto nell'Art. 216  
della legge 7 ottobre 1868.

Il Segretario Reale

Bella = progetto di Legge = Proj. 50.

~~quadrimestre~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Bella

Aggregazione della Liv. d'Algeri  
all'Intza G<sup>te</sup> d' Alessandria